

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Saggi



I DISCORSI D'ODIO MISOGINO IN ITALIA E SPAGNA: CASISTICHE GIUDIZIALI A CONFRONTO

Anna De Giuli

Università degli Studi di Milano

Nathalie Paris

Universidad Autónoma de Barcelona

Abstract:

[Misogynistic Hate Speech in Italy and Spain: An Overview of Judicial Cases]
The paper examines the legal recognition of misogynistic hate speech in Italy and Spain, as well as the usefulness of applying a gender perspective in judicial reasoning concerning hate speech against women. To this end, the essay first investigates the relationship between hate speech and structural discrimination. It then reconstructs the relevant legal framework and jurisprudential approaches in Italy and Spain. Finally, after introducing the gender perspective as a judicial methodology, it analyzes several Italian and Spanish court cases involving misogynistic hate speech.

Key Words:

Hate speech, Structural Discrimination, Gender-Based Approach, Italian Case Law, Spanish Case Law

Vol. 13 (2025)





I discorsi d'odio misogino in Italia e Spagna: casistiche giudiziali a confronto*

Anna De Giuli**

Nathalie Paris***

1. Introduzione

La manifestazione dei discorsi d'odio (*hate speech*) nei confronti di determinati gruppi sociali rappresenta una delle modalità con cui si mantiene la subordinazione dei soggetti dominanti nei confronti dei dominati. Per questa ragione, è necessario prendere sul serio tali espressioni di odio al fine di dare attuazione al principio di eguaglianza e non discriminazione in ambito giuridico. Il presente contributo intende, quindi, situarsi nella complessa cornice dei discorsi d'odio, della discriminazione strutturale e della conseguente tutela in ambito giudiziale. L'obiettivo sarà quello di far emergere come sia necessaria una comprensione sistemica del fenomeno dell'*hate speech* in ambito giudiziale, evidenziando come la prospettiva di genere possa essere un fondamentale strumento per una corretta comprensione dell'impatto di tali manifestazioni.

Alla luce di quanto detto, nel corso del § 2. si esplorerà il rapporto tra i discorsi d'odio e la discriminazione. Infatti, è proprio l'attenzione nei confronti delle strutture che mantengono l'oppressione che vivono certi gruppi che ha portato ad indagare la funzione e l'impatto del linguaggio in tali contesti. In tal senso, i discorsi d'odio non sono altro che una delle manifestazioni dei sistemi di oppressione – sessista, abilista, omofobo e così via. Si problematizzerà il concetto

* Questo contributo costituisce lo sviluppo della relazione tenuta al panel “Metodologie femministe” del Workshop “Approcci femministi ai Diritti Umani” – 5 e 6 dicembre 2024, Università degli Studi di Palermo. Oltre al confronto tra le due autrici, questo saggio ha beneficiato delle osservazioni e dei commenti di diverse colleghe e colleghi. Ringraziamo, in particolare, Eleonora Volta e tutte/i le/i partecipanti al Workshop, nonché i referee anonimi per i loro puntuali suggerimenti. Per ragioni accademiche sono da attribuirsi ad Anna De Giuli i paragrafi 1, 2 e 4.1 e a Nathalie Paris i paragrafi 3.1, 3.2, 4.2, 4.3 e 5.

** Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”. E-mail: anna.degiuli@unimi.it.

*** Ricercatrice post-doc, Universidad Autónoma de Barcelona. E-mail: nathalie.paris@uab.cat.

di discorso d'odio, evidenziandone il nesso con la subordinazione, per poi approfondire alcuni aspetti peculiari relativi al genere e ai discorsi d'odio misogini. In seguito, al § 3.1 si farà riferimento al riconoscimento normativo dei discorsi d'odio in Italia e Spagna, individuando le specifiche circostanze che integrano il reato di *hate speech* e offrendo alcune osservazioni. Successivamente, si volgerà lo sguardo al lavoro degli organi giudiziari italiani e spagnoli nel delineare i confini tra discorso d'odio e libertà di espressione, evidenziando come nell'ambito italiano si sia cercato di riconoscere e dare tutela a discorsi d'odio misogino e omofobo che formalmente non rientrano nel perimetro della norma (§ 3.2). Infine, al § 4 sarà indagato l'uso della prospettiva di genere da parte degli organi giudiziari italiani e spagnoli in relazione al reato di *hate speech*. In primo luogo, sarà presentata brevemente la "prospettiva di genere", quale metodologia che deve essere integrata in ambito giudiziale proprio al fine di essere in grado di riconoscere e contrastare le radici della discriminazione e dell'odio nei confronti di certi gruppi sociali (§ 4.1). In secondo luogo, si proporrà l'analisi di alcune decisioni giudiziali che riguardano l'ordinamento giuridico italiano (§ 4.2) e quello spagnolo (§ 4.3). Si tratta di casi giurisprudenziali che risultano particolarmente interessanti in quanto mettono in luce l'utilità dell'uso della prospettiva di genere rispetto alla dimensione sistemica del fenomeno dei discorsi d'odio all'interno del percorso argomentativo delineato nelle sentenze in casi di *hate speech* misogino.

2. La dimensione subor-discriminatoria dei discorsi d'odio. Alcune riflessioni rispetto al genere

L'odio è un sentimento intenso di ostilità nei confronti di altri soggetti. Il fatto che l'odio sia persistente nel tempo e radicato lo differenzia dall'emozione della rabbia che, invece, è transitoria. Inoltre, una delle modalità per esprimere l'odio è quella della comunicazione verbale o scritta. Per ciò che interessa questo contributo, è bene evidenziare sin d'ora che quando si fa riferimento ai discorsi d'odio, non si tratta di una mera questione individuale, bensì rileva in modo fondamentale il legame con un gruppo sociale. In tal senso, anche quando ad essere preso di mira è il singolo individuo, la manifestazione d'odio si lega alla sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale. È chiaro come, in tale contesto, l'odio possa essere alimentato (anche) da credenze discriminatorie, tra cui pregiudizi e stereotipi dannosi. Se volessimo, quindi, inquadrare il fenomeno dei "discorsi d'odio" in termini generali, questo farebbe riferimento ad atti comunicativi con cui vengono diffuse idee discriminatorie che incitano all'odio nei confronti di determinati gruppi. Tuttavia, definire ed individuare i discorsi d'odio a livello giuridico non è semplice.

Bhikhu Parekh ha messo in evidenza l'eterogeneità dei discorsi d'odio stilando una lista esemplificativa di alcune fattispecie che sono state riconosciute

giuridicamente in alcuni Stati come *hate speech*¹. Allo stesso modo, le definizioni di “discorso d’odio”, come osservato da Robert Post, variano in base al fine che si intende perseguire². È possibile definire i discorsi d’odio in base al danno che questi producono nei soggetti destinatari; oppure in base al contenuto che deve esprimere ed incitare all’odio nei confronti di determinati gruppi; oppure in relazione con le proprietà intrinseche del discorso, attraverso l’uso di determinate parole denigratorie e, a questo riguardo, il caso emblematico è quello degli epiteti denigratori (*slurs*)³; infine, vi sono definizioni che si focalizzano sul danno che il discorso d’odio ha sulla dignità dei soggetti⁴. Ognuna di queste definizioni presenta aspetti problematici su cui non ci soffermeremo, anche se alcune questioni emergeranno nel prosieguo. Ciò che pare rilevante, però, è prendere brevemente in considerazione la crescente attenzione dedicata a livello europeo al contrasto del fenomeno del *hate speech*⁵.

¹ Gli esempi riportati da Bhikhu Parekh non sono esaustivi, tuttavia possono essere utili per porre l’attenzione sulla complessità del fenomeno dei discorsi d’odio. In concreto, Parekh menziona i seguenti esempi: 1. *Shouting ‘Niggers go home,’ making monkey noises, and chanting racist slogans at soccer matches.* 2. *‘Islam out of Britain. Protect the British people.’* 3. *‘Arabs out of France.’* 4. *‘Serve your country, burn down a mosque.’* 5. *Blacks are inherently inferior, lecherous, predisposed to criminal activities, and should not be allowed to move into respectable areas.* 6. *Jews are conspiratorial, devious, treacherous, sadistic, child killers, and subversive; want to take over the country; and should be carefully watched.* 7. *Distribution by a political party of leaflets addressed to ‘white fellow citizens’ saying that, if it came to power, it would remove all Surinamese, Turks, and other ‘undesired aliens’ from the Netherlands.* 8. *A poster of a woman in a burka with text that reads: ‘Who knows what they have under their sinister and ugly looking clothes: stolen goods, guns, bombs even?’.* 9. *Salman Rushdie’s Satanic Verses was banned in several countries for causing distress and grave offense to Muslims and stirring up hostility to them.* 10. *Holocaust denial is an offense in Germany, France, Austria, the United Kingdom, and several other countries. The offense generally includes denying the existence, extent, or enormity of the Holocaust. In some countries, ‘trivializing’ it is also an offense.* 11. *The Council of Europe has adopted a Framework Decision requiring member states to criminalize ‘publicly condoning, denying or grossly trivializing crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes as defined in Articles 6, 7 and 8 of the Statute of the International Criminal Court, directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin when the conduct is carried out in a manner likely to incite to violence or hatred against such a group or a member of such a group’.* B. Parekh, *Is There a Case for Banning Hate Speech?*, in M. Herz, P. Molnar (a cura di), *The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses*, Cambridge, 2012, pp. 39-40.

² M. Herz, P. Molnar, *Interview with Robert Post*, in *The Content and Context of Hate Speech*, cit.

³ Sul punto, pare rilevante la distinzione tra insulti ed epiteti denigratori sviluppata da Luvell Anderson ed Ernie Lepore: *Insults are almost invariably inappropriate or wrong because of what they mean and convey; but when a slur is prohibited, no assertion, query, command, presupposition, or conventional implicature is lost or altered.* L. Anderson, E. Lepore, *Slurring Words*, in *Noûs* 47, 2013, p. 40. Sulla base di tale visione, la persistenza dell’offesa non si basa tanto sul contenuto semantico intrinsecamente offensivo, quanto più sulle norme sociali che ne regolano l’uso.

⁴ L. Anderson, M. Barnes, *Hate Speech*, in E.N. Zalta, U. Nodelman (a cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Stanford 2025, <https://plato.stanford.edu/archives/sum2025/entries/hate-speech/>.

⁵ D. Cangemi, *Combating Sexist Hate Speech. The Work of the Council of Europe*, in G. Giusti, G. Iannàccaro (a cura di), *Language, Gender and Hate Speech. A Multidisciplinary Approach*, Venezia, 2020, pp. 149–160; S.-A. Zollo, *The Council of Europe Manual to Fight Gender-Based Hate Speech: Translating and (Re)Mediating Institutional, Political and Legal Discourses*, in E. Federici, S.M. Maci (a

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa già nel 1997 aveva avvertito la necessità di individuare dei principi finalizzati al contrasto dei discorsi d'odio e ne aveva dato una prima definizione ampia che comprende tutte le espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razzista e, più in generale, la xenofobia⁶. In seguito, il Consiglio d'Europa, con il Protocollo addizionale alla convenzione sulla criminalità informatica del 2003, chiarisce ulteriormente cosa si intenda per “materiale razzista e xenofobo”⁷, anche se risulta molto più utile, al fine di individuare le diverse modalità con cui si esteriorizzano i discorsi d'odio, una recente definizione fornita dalla *European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI). In concreto, la ECRI nella *General Policy Recommendation No. 15 On Combating Hate Speech* definisce i discorsi d'odio in termini di:

*advocacy, promotion or incitement, in any form, of the denigration, hatred or vilification of a person or group of persons, as well as any harassment, insult, negative stereotyping, stigmatization or threat in respect of such a person or group of persons and the justification of all the preceding types of expression, on the ground of 'race', colour, descent, national or ethnic origin, age, disability, language, religion or belief, sex, gender, gender identity, sexual orientation and other personal characteristics or status*⁸.

Ebbene, in quest'ultima definizione emerge in modo chiaro che le pratiche discorsive integranti l'*hate speech* includono anche le forme di stereotipizzazione dannosa e di stigmatizzazione nei confronti dei membri che appartengono a gruppi sociali diversi da quelli razzialmente connotati. Inoltre, in essa vengono esplicitamente inclusi anche altri fattori di discriminazione che possono essere oggetto di discorsi d'odio, tra cui il genere. In tal senso, è possibile svolgere per lo meno due considerazioni con riguardo alla relazione tra discorsi d'odio e discriminazione: in primo luogo, l'ostilità nei confronti di un gruppo non sempre

cura di), *Gender Issues. Translating and Mediating Languages, Cultures and Societies* (Linguistic Insights 281), Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021.

⁶ *For the purposes of the application of these principles, the term 'hate speech' shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin.* Council of Europe, Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to member states on “hate speech”, adopted on 30 October 1997, Scope.

⁷ *[A]ny written material, any image or any other representation of ideas or theories, which advocates, promotes or incites hatred, discrimination or violence, against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors.* Council of Europe, Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems, European Treaty Series No. 189, 2003, Article 2(1).

⁸ European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), ECRI General Policy Recommendation No. 15 on Combating Hate Speech adopted on 8 December 2015, Strasbourg, 2016, 3.

si esprime con atti comunicativi che incitano al disprezzo manifesto ed alla violenza; in secondo luogo, le forme di *hate speech* possono variare in base al gruppo-target del discorso d'odio.

Per quanto riguarda l'evoluzione delle espressioni di *hate speech*, all'interno della letteratura della psicologia sociale è stato evidenziato come i cd. "moderni razzisti" tendono a mascherare il loro razzismo attraverso pregiudizi sottili che risultano socialmente accettabili, poiché richiamano argomenti quali la difesa dei valori tradizionali e le differenze culturali⁹. Come ha osservato Sole Alba Zollo, spesso in ambito giuridico si presta attenzione alle modalità violente con cui si manifestano i discorsi d'odio, senza prendere in considerazione la dannosità e la discriminatorietà di affermazioni che appaiono come accettabili e che sono, talvolta, addirittura riconosciute come semplici espressioni di diverse posizioni all'interno del dibattito politico¹⁰. È chiaro che non tutto può rientrare all'interno del perimetro dei discorsi d'odio; tuttavia, è bene tenere presente anche le nuove forme che esso può assumere poiché hanno un impatto nella dignità di determinati gruppi sociali, nonché contribuiscono a mantenere una cultura sociale discriminatoria¹¹. D'altronde, l'accettabilità ha a che vedere con la normalizzazione di determinati discorsi a livello sociale. A tali considerazioni si legano inevitabilmente le riflessioni sviluppate all'interno della filosofia del linguaggio con riguardo al "fare cose con le parole"¹², che sono state arricchite dalla prospettiva femminista. In concreto, il contributo della lente critica femminista ha permesso di evidenziare come il linguaggio possa costituire i rapporti di potere e come i discorsi possano produrre subordinazione¹³. A questo riguardo, pare rilevante accennare a due questioni, ossia gli "spazi" conferiti ai parlanti e l'autorità riconosciuta al linguaggio d'odio. Per quanto concerne gli spazi, la questione è molto semplice ed ha a che vedere con la distribuzione

⁹ T.F. Pettigrew, R.W. Meertens, *Subtle and Blatant Prejudice in Western Europe*, in *European Journal of Social Psychology* 25, 1995, 1, pp. 57–75; A. Voci, L. Pagotto, *Il pregiudizio. Che cosa è, come si riduce*, 6° edizione, Roma, 2010.

¹⁰ Zollo, *The Council of Europe Manual to Fight Gender-Based Hate Speech*, cit.

¹¹ In termini simili con riguardo alla carica discriminatoria di certi enunciati, si è espressa Jennifer M. Saul. Cfr. J.M. Saul, *Racial Figleaves, the Shifting Boundaries of the Permissible, and the Rise of Donald Trump*, in *Philosophical Topics* 45, 2017, 2, pp. 97–116.

¹² L'espressione riprende il titolo utilizzato nella raccolta di lezioni di J.L. Austin pubblicata posteriormente alla sua morte. La teoria degli atti linguistici introdotta da Austin è stata, poi, sviluppata da John R. Searle. J.L. Austin, *How to Do Things with Words*, in J. O. Urmson (a cura di), Oxford, 1962; J.R. Searle, *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge, 1969.

¹³ Sul punto Catharine A. MacKinnon ha affermato: *Discrimination does not divide into acts on one side and speech on the other. Speech acts. It makes no sense from the action side either. Acts speak. In the context of social inequality, so called speech can be an exercise of power which constructs the social reality in which people live, from objectification to genocide. (...) Together with all its material supports, authoritatively saying someone is inferior is largely how structures of status and differential treatment are demarcated and actualized. Words and images are how people are placed in hierarchies, how social stratification is made to seem inevitable and right, how feelings of inferiority and superiority are engendered, and how indifference to violence against those on the bottom is rationalized and normalized. Social supremacy is made, inside and between people, through making meanings. To unmake it, these meanings and their technologies have to be unmade.* C.A. MacKinnon, *Only Words*, Cambridge 1996. Si veda anche J. Butler, *Excitable Speech. A Politics of the Performative*, Milton, 2021.

diseguale dei discorsi nello spazio pubblico. Catharine A. MacKinnon l'ha evidenziato in modo molto chiaro: ad una minor presenza nel discorso pubblico dei soggetti storicamente discriminati corrisponde un maggior spazio per il discorso dei soggetti dominanti¹⁴. In altre parole, quanto più diviene *mainstream* il discorso dei soggetti dominanti, tanto meno verranno ascoltati i soggetti dominati. Invece, la questione dell'autorità del linguaggio d'odio può essere riassunta riprendendo le parole di Rae Langton, secondo cui:

«il linguaggio d'odio può avere autorità epistemica e pratica, nella misura in cui queste siano concepite in maniera socialmente situata e non idealizzata. Ciò consente a quel linguaggio di fare cose quando si dice con autorità che un certo gruppo di individui è inferiore. Avendo autorità pratica, con quelle parole può subordinare – e la subordinazione si declina in termini di direttivi volti a legittimare condotte discriminatorie ed esercitivi che privano persone di poteri e diritti»¹⁵.

La riflessione di Langton può essere letta in continuità rispetto a quella di MacKinnon, dato che l'autorità del linguaggio d'odio in relazione con il fenomeno dell'accomodamento presupposizionale¹⁶ e dei *bias* di conferma riduce anche le possibilità di contrastare la “forza” ed il contenuto di quel discorso. I sistemi di oppressione incidono, quindi, sul silenzio dei gruppi sociali storicamente discriminati o marginalizzati, rendendo più complessa l'opposizione al linguaggio d'odio.

Relativamente alle specificità dell'*hate speech* in relazione a determinati gruppi-target, pare interessante soffermarsi sulle peculiarità rispetto al fattore del genere. Innanzitutto, il riconoscimento delle necessità di contrasto ai discorsi d'odio misogino non è avvenuto in parallelo a quello relativo ai discorsi d'odio razzista. Basti pensare al fatto che l'Unione Europea, attraverso la Decisione Quadro 2008/913/GAI, ha imposto la criminalizzazione dell'incitamento all'odio su base razziale o etnica, ma non ha incluso espressamente sesso, genere o orientamento sessuale. Di recente, una Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha proprio evidenziato che ancora oggi il discorso d'odio misogino non è stato adeguatamente preso in considerazione dalle legislazioni e dalle politiche pubbliche¹⁷. Solo di recente, all'art. 8 della

¹⁴ MacKinnon, *Only Words*, cit.

¹⁵ R. Langton, *Linguaggio d'odio e autorità*, Sesto San Giovanni, 2020.

¹⁶ «La nozione di accomodamento è stata introdotta in filosofia del linguaggio principalmente per spiegare come le presupposizioni possono avere natura informativa. Quando un parlante introduce una presupposizione che i partecipanti non condividevano già, la conversazione non si interrompe ma semplicemente si aggiusta, accomodando senza difficoltà il contenuto presupposto, che viene accettato e condiviso». Langton, *Linguaggio d'odio e autorità*, cit.

¹⁷ Recommendation CM/Rec(2019)1 on Preventing and Combating Sexism, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe 27 March 2019, <https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism/168094d894>.

Direttiva UE 2024/1385, è stato previsto l'obbligo per gli Stati membri di punire come reato l'istigazione alla violenza e all'odio online, facendo esplicita menzione al genere¹⁸. Eppure, questo riconoscimento tardivo sembrerebbe un dato controintuitivo, posto che con riguardo al genere è stato elaborato il concetto di misoginia, in aggiunta a quello di sessismo.

In termini generali, la parola misogino viene utilizzata per riferirsi a quelle persone – principalmente uomini, ma può riguardare anche le donne – che nutrono ostilità nei confronti delle donne e adottano nei loro confronti atteggiamenti repulsivi e denigratori. Tale definizione potrebbe portare a legare la misoginia ad un mero atteggiamento soggettivo, quando, in realtà, dovrebbe essere letto attraverso una lente sistemica. Pare utile, in questa sede, far riferimento alla distinzione tra sessismo e misoginia elaborata da Kate Manne, proprio perché fa emergere con chiarezza la dimensione subor-discriminatoria dell'odio verso le donne. Nella visione di Manne, la misoginia è il “corpo di polizia” (*law enforcement*) del patriarcato, mentre il sessismo ne è l'ideologia “giustificatrice”. Infatti, il sessismo ha la funzione di giustificare e legittimare il patriarcato attraverso la razionalizzazione delle relazioni di subordinazione che lo caratterizzano, attingendo ad un sistema di credenze che naturalizza le differenze tra uomini e donne. Invece, la misoginia agisce come meccanismo di controllo volto a garantire il rispetto dell'ordine patriarcale e si manifesta attraverso pressioni punitive – quali l'odio, la violenza, il disprezzo o l'umiliazione – nei confronti di coloro che sfidano o si discostano dalle norme e dalle aspettative patriarcali. Inoltre, Manne evidenzia che la misoginia non si sperimenta in modo

¹⁸ Art. 8.1, Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo il 14 maggio 2024, LINK: Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al genere, diffondendo al pubblico tramite TIC materiale contenente tale istigazione. Come emergerà nel § 3.1., la normativa italiana attualmente prevede all'art. 604 bis c.p. il reato di istigazione a delinquere, limitatamente, però, a motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Sebbene si sia provveduto a livello giurisprudenziale a sopperire a questa mancanza attraverso il ragionamento interpretativo – si veda, in tal senso, l'ordinanza del GIP Torino, 17/1/2025, <https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2025/03/Ord.-Trib.-Torino-sez-GIP-17.1.25.pdf> –, si condivide quanto segnalato dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione riguardo all'obbligo di integrazione del quadro normativo italiano alla luce di tale Direttiva. Infatti, la Direttiva è una fonte normativa europea che ha efficacia vincolante in relazione al risultato da raggiungere, però essa deve essere recepita dai singoli Stati che godono di discrezionalità in relazione alle modalità con cui raggiungere gli scopi prefissati dalla direttiva. È vero che, scaduto il termine di recepimento della direttiva e, qualora gli obblighi siano sufficientemente chiari, precisi e incondizionati, gli può essere riconosciuta efficacia diretta all'interno dell'ordinamento dello Stato membro, è bene tenere presente che si tratta pur sempre dell'ambito penale, in cui il principio di legalità assume una connotazione più stringente (art. 25.2 Costituzione italiana e art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). In tal senso, è preferibile che sia il legislatore ad integrare la normativa italiana, ottemperando agli obblighi assunti a livello europeo ed implementando la Direttiva. Ufficio del Massimario e del Ruolo – Corte Suprema di Cassazione, Relazione n. 67 del 4 agosto 2025, <https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rel0672025.pdf>.

uniforme, posto che essa si intreccia anche con altri sistemi di oppressione (razzismo, classismo, abilismo, ecc.), dando luogo a discriminazioni intersezionali diverse¹⁹.

In Italia²⁰, una recente indagine empirica²¹, che ha portato alla stesura della “Mappa dell’intolleranza”, ha messo in luce la dimensione sistemica della misoginia. In primo luogo, è emerso come le donne siano il principale gruppo-target di *hate speech* online in Italia²² e, addirittura, siano loro stesse a partecipare (insieme agli uomini) alla produzione di discorsi d’odio nei confronti di altre donne²³. In secondo luogo, è emerso come recentemente la misoginia si relazioni con le credenze sessiste in modo diverso rispetto ad altri fenomeni di odio che interagiscono con altri sistemi di credenze oppressivi. La mappa, infatti, analizza anche l’incidenza dello stereotipo nei discorsi d’odio, sottolineando due temi:

«Il primo, l’enorme incidenza dello stereotipo (se pur mutato, come abbiamo visto) sul totale dello *hate speech* antisemita. Ne è, come mostrano i dati, la componente dominante. Al contrario, e forse inaspettatamente, per quel che riguarda la misoginia, il ruolo degli stereotipi sul totale dello *hate speech* è marginale. Quasi a suggerire che certi assetti culturali profondi, per quel che riguarda la formazione di odio (vedi cultura storica del patriarcato) stiano cambiando e forse si stiano affievolendo: i “classici” stereotipi sull’inferiorità della donna nella società sono meno presenti nel linguaggio social, più concentrato

¹⁹ K. Manne, *Down Girl: The Logic of Misogyny*, Oxford, 2017.

²⁰ In Spagna, la monitorizzazione dei discorsi d’odio nei social network viene fatta dal Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Essendo un’analisi orientata ad analizzare i discorsi d’odio legati al razzismo e alla xenofobia, non era in linea con la ricerca italiana riportata nel testo.

²¹ Il periodo di rilevazione è stato dall’1 gennaio 2024 al 30 novembre 2024, con un’analisi che ha riguardato 1.980.712 tweet geolocalizzati in territorio italiano. Secondo quanto emerge dalla nota metodologica alla mappa: «L’approccio complessivo integra tecniche di raccolta dati, analisi automatica tramite modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e analisi linguistica qualitativa e quantitativa su un campione ridotto». VOX Diritti - Osservatorio Italiano sui Diritti, *Mappa dell’intolleranza 8.0*, 2025, p. 5.

²² Si tratta di un dato che si riconferma rispetto alla precedente ricerca svolta da Vox-Osservatorio italiano sui Diritti. Infatti, nella Mappa dell’intolleranza 7.0 si osservava quanto segue: «Da gennaio a ottobre 2022, sono stati estratti 629.151 tweet dei quali 583.067 negativi (il 93% circa vs. 7% positivi), nel 2021 invece sono stati estratti 797.326 tweet dei quali 550.277 negativi (il 69% circa vs. 31% positivi). (...) Entrando più nel dettaglio, si evidenzia una redistribuzione dei cluster più colpiti. Nel 2022 al primo posto sveltano le donne (43,21%), seguite da persone con disabilità (33,95%), persone omosessuali (8,78%), migranti (7,33%), ebrei (6,58%) e islamici (0,15%)». VOX Diritti - Osservatorio Italiano sui Diritti, *Mappa dell’intolleranza 7.0*, 2023, p. 2.

²³ «Un’analisi interessante riguarda il genere degli “odiatori”, dove si evidenzia come nella categoria misoginia, ben il 20, 81% dello hate speech sia prodotto dalle donne stesse (contro il 30,15% degli uomini), fenomeno che parrebbe prefigurare una sorta di “auto-oggettivazione”, di scelta cioè di un bersaglio esterno (un’altra donna), a fronte della difficoltà a percepirsi in quanto vittima o a viverci come poco autonoma». VOX Diritti - Osservatorio Italiano sui Diritti, *Mappa dell’intolleranza 8.0*, cit., p. 3.

su insulti connessi al corpo e al look delle donne, nonché su forme di odio misogino “puro”²⁴. Un odio misogino, che si configurerebbe dunque maggiormente in quanto dinamica di potere che si esercita sull’altro: per annullarlo, sottometerlo, anche distruggerlo, come purtroppo la correlazione tuttora evidente tra picchi di odio online e femminicidi parrebbe dimostrare»²⁵.

È bene notare, però, che si tratta di un dato nuovo rispetto alle precedenti mappature e, quindi, da monitorare. Inoltre, con riguardo agli stereotipi dannosi e alle aspettative di comportamento che riguardano le vittime di violenza di genere, se ne riconferma l’incidenza, in linea con altre ricerche che hanno indagato la percezione del fenomeno della violenza sessuale²⁶.

In conclusione, la Mappa dell’intolleranza evidenzia, quindi, il carattere sistemico dei discorsi d’odio – emblematico, ma non sorprendente, è che tra gli “odiatori” misogini ci siano anche donne –, nonché l’eterogeneità e la mutevolezza con cui si manifestano i discorsi d’odio con riguardo ai diversi assi di oppressione. La complessità di tali espressioni d’odio determina inevitabilmente una difficoltà nello stabilire modalità uniformi ed omogenee di contrasto ai discorsi d’odio. In tal senso, diviene fondamentale la comprensione della misoginia quale elemento parte dell’ordine patriarcale, al fine di definire la risposta istituzionale ai discorsi d’odio verso le donne. Infatti, trattandosi di un problema sistemico, la risposta dovrà essere altrettanto orientata a colpire l’intero sistema di oppressione attraverso una strategia diversificata, in cui lo strumento penale non è l’unica soluzione istituzionale di contrasto, come si evidenzierà nelle conclusioni.

²⁴ Relativamente alla nota terminologica su questo punto, nella mappa «Per quanto riguarda gli stereotipi di genere, sono stati selezionati quelli “classici”, che riguardano, ad esempio, le competenze femminili nel mondo del lavoro (es. le donne non sono adatte ad alcuni lavori, che richiedono prestanza fisica o competenze STEM o un ruolo di leadership), le “tipiche” fragilità femminili (emotività, insicurezza, isteria), la propensione delle donne alla cura della famiglia e dei figli o ancora l’aspetto fisico delle donne (es. come sono vestite, il peso). I post mappati mostrano come, a differenza delle scorse edizioni, sembrano meno presenti gli stereotipi classici sulla subordinazione della donna nella società e nel mondo del lavoro e, invece, persistono commenti su stereotipi legati al look o al fisico delle donne». Gli esempi riportati nella Mappa sono i seguenti: «Il problema non è manco sta ritardata, ma il coglione che l’ha sposata e le ha concesso il privilegio di riprodursi» “Mi trovo in una località di mare. Osservando come escono ‘vestite’ le ragazze la sera, mi chiedo: come fanno le mignotte al giorno d’oggi a farsi riconoscere?” “Le mignotte sono più sincere ti chiedono subito i soldi” “Ma perché ti copri il viso? Prima fate le zoccole e dopo vi vergognate». VOX Diritti - Osservatorio Italiano sui Diritti, *Mappa dell’intolleranza 8.0*, cit., p. 31.

²⁵ VOX Diritti - Osservatorio Italiano sui Diritti, *Mappa dell’intolleranza 8.0*, cit., p. 4.

²⁶ L.L. Sabbadini, *Indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia: Audizione dell’Istituto nazionale di statistica*, Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, Senato della Repubblica, Roma, 13 aprile 2022.

3. I discorsi d'odio in Italia e Spagna: un confronto

La disciplina normativa rappresenta il primo livello di risposta istituzionale all'*hate speech*, definendo i confini della punibilità e i valori che la collettività intende proteggere. Nella prima parte di questo paragrafo si ripercorre la normativa vigente in materia di *hate speech* Spagna e in Italia, con particolare attenzione alle differenze nella regolamentazione dei discorsi misogini e omo-transfobici (§ 3.1.). La seconda parte, invece, si concentra sulle modalità con cui le corti dei due Paesi interpretano e applicano queste norme. Qui emerge chiaramente come l'approccio giurisprudenziale contribuisca a colmare vuoti normativi e a delineare, caso per caso, il difficile equilibrio tra libertà di espressione e salvaguardia della dignità delle persone e delle minoranze (§ 3.2.). In questa prospettiva, la giurisprudenza non si limita a un ruolo puramente repressivo, ma assume una funzione anche simbolica e performativa, capace di influenzare la percezione sociale dell'odio e di promuovere una cultura giuridica improntata al rispetto dei diritti.

3.1. La normativa

L'ordinamento spagnolo e quello italiano presentano differenze marcate nella disciplina dell'*hate speech* legato a genere, orientamento sessuale e identità di genere: mentre la Spagna dispone di una normativa penale espressa e molto articolata in materia, quella italiana manca di una disposizione specifica.

Il Codice penale spagnolo contiene un articolo, il 510²⁷, molto dettagliato, che contiene una lunga serie di fattispecie di reato, che puniscono con la reclusione da uno a quattro anni i discorsi e le condotte pubbliche che incitano all'odio, alla discriminazione o alla violenza verso gruppi o persone a causa di razza, etnia, religione, ideologia, orientamento sessuale, genere, condizioni economiche (*aporofobia*), malattia, disabilità o altre caratteristiche personali. Rientrano tra le condotte punibili l'incitamento diretto o indiretto all'odio; la diffusione di materiali scritti o audiovisivi; la negazione, la banalizzazione grave o l'esaltazione pubblica di crimini come genocidio o crimini contro l'umanità, quando questo contribuisca a creare un clima di ostilità o violenza; l'incitamento, l'incoraggiamento pubblico all'odio, all'ostilità, alla discriminazione o alla violenza; la produzione e distribuzione di materiali che incitano all'odio; azioni che ledono la dignità delle persone con umiliazioni o disprezzo verso gruppi specifici; esaltazione o giustificazione di crimini commessi contro questi gruppi. Tra i motivi di odio sono sempre citati anche genere, orientamento sessuale e identità di genere. Inoltre, dal 2010 il movente discriminatorio omofobico o

²⁷ *Ley Orgánica* 10/1995, de 23 de noviembre, del *Código Penal*, modificato da ultimo dalla *Ley Orgánica* 1/2015 del 30 marzo 2015. Pubblicato in BOE n. 77, del 31 marzo 2015. (Testo vigente disponibile ufficialmente su BOE.es: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>).

transfobico è riconosciuto come circostanza aggravante generale: l'art. 22.4 c.p. prevede un aumento di pena per qualunque delitto commesso in ragione dell'“orientamento o identità sessuale” della vittima.

In Italia, gli attuali art. 604-bis²⁸ e 604-ter c.p.²⁹ (derivati dalla Legge Mancino³⁰) sanzionano la propaganda e l'istigazione all'odio razziale, etnico o religioso sia come reato sia come circostanza aggravante, ma non includono genere, orientamento sessuale né identità di genere tra i motivi di discriminazione punibili. Ne consegue che discorsi d'odio omo-transfobico o misogino, in assenza di altri reati, sfuggono alla repressione penale specifica, creando un gap normativo. Tentativi legislativi come il disegno di legge Scalfarotto³¹ del 2013 e il più recente disegno di legge Zan³² miravano proprio ad estendere ai crimini d'odio fondati su misoginia, omofobia e transfobia le sanzioni previste per razzismo e odio etnico-religioso, ma le posizioni critiche di una parte della politica hanno portato finora a un fallimento delle proposte di estensione della tutela. In particolare, il disegno di legge Zan, bloccato dal Senato nel 2021, ha scatenato un acceso dibattito, nel quale pare che più che considerazioni sull'opportunità dell'utilizzo dello strumento penale, abbiano influito narrazioni retoriche, le stesse che ritroviamo diffuse nel dibattito pubblico e politico di tutta Europa e non solo, che mescolano teorie anti-gender e la difesa delle radici cristiane, e che descrivono femminismo e studi di genere come un pericolo per il modello etero-normativo di relazioni familiari e riproduttive³³. Ad oggi, in Italia non esiste quindi una tutela specifica contro l'istigazione all'odio per motivi legati a genere e orientamento sessuale.

All'interno del contesto europeo³⁴, la normativa spagnola risulta una delle più complete³⁵, rendendo i discorsi d'odio misogino e omo-transfobico perseguibili in via diretta, mentre in Italia le tutele derivano da norme di carattere generale, ad esempio l'aggravante dei “motivi abietti” ex art. 61 n.1 c.p., talora

²⁸ Art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa), introdotto dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, art. 3, comma 1, lett. d), pubblicato in G.U. n. 68 del 22 marzo 2018.

²⁹ Art. 604-ter c.p. (Circostanza aggravante), introdotto dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, art. 3, comma 1, lett. d), pubblicato in G.U. n. 68 del 22 marzo 2018.

³⁰ Legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1993.

³¹ Disegno di legge “Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia”, A.S. n. 1052-2013, XVII Legislatura. Disponibile al sito: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00716085.pdf>

³² Disegno di legge “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità”, A.S. 2005-2020, XVIII Legislatura. Disponibile al sito: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf>

³³ Si veda, tra gli altri: M. Prearo, *L'ipotesi neocattolica. Politologia dei movimenti anti-gender*, Milano-Udine, 2020.

³⁴ M. Caielli, *Punire l'omofobia: (non) ce lo chiede l'Europa. Riflessioni sulle incertezze giurisprudenziali e normative in tema di hate speech*, in *GenIUS* 2, 2015, 1.

³⁵ A. Gascón Cuenca, *El discurso del odio en el ordenamiento jurídico español: su adecuación a los estándares internacionales de protección*, Cizur Menor, 2016.

applicata a fatti di violenza ispirati dall'odio, o le disposizioni anti-discriminatorie in ambito civile e lavoristico, di cui ai D.lgs. 215/2003 e 216/2003, in caso di molestie. In Italia, quindi, l'*hate speech* legato al genere o all'orientamento sessuale risulta punibile solo quando riconducibile ad altre fattispecie come diffamazione, minaccia o istigazione a delinquere generica.

Il quadro internazionale e la giurisprudenza di Strasburgo, dal canto loro, costituiscono un riferimento per i giudici di entrambi i paesi, nel valutare le restrizioni alla libertà di espressione necessarie a tutelare la dignità e i diritti delle vittime di *hate speech*. A questo proposito, la Corte EDU ha chiarito da tempo³⁶ che gli Stati possono sanzionare discorsi d'odio misogini o omo-transfobici che incitano all'odio o insultino gravemente un gruppo, senza che ciò comporti una violazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul diritto alla libertà di espressione.

3.2. Gli approcci giurisprudenziali

Le corti italiane e spagnole hanno sviluppato approcci interpretativi differenti, che inevitabilmente riflettono il quadro normativo di riferimento. In Spagna, dove esiste una base legale specifica, la giurisprudenza ha dovuto delineare i confini del discorso d'odio nel tentativo di bilanciare il rigoroso divieto penale con la libertà di espressione garantita dall'art. 20 della *Constitución*.

Il *Tribunal Constitucional*, nella sentenza n. 112/2016³⁷, ha confermato quanto già stabilito dalle corti sovranazionali, ovvero che la libertà di espressione non protegge le manifestazioni che incitano alla violenza o all'odio: in una società democratica può rendersi necessario prevenire o sanzionare espressioni che diffondano, promuovano o giustifichino l'odio basato sull'intolleranza. Allo stesso tempo, la Corte costituzionale spagnola ha sottolineato l'importanza di valutare caso per caso il contesto, il contenuto e l'impatto del messaggio, affinché l'intervento penale sia giustificato solo quando l'espressione lede beni o valori costituzionali, come la dignità delle persone offese. In linea con il principio di offensività, il discorso d'odio diviene penalmente sanzionabile ove comporti un rischio concreto per i diritti altrui o per l'ordine democratico. Si distinguono varie posizioni interpretative relative all'art. 510 c.p.: un primo filone esige la prova di una istigazione specifica a commettere reati (equiparando la "*provocación*" all'odio agli atti preparatori ex art. 18.1 c.p.), un secondo richiede almeno un rischio reale e imminente di generare atti ostili o violenti (odio come "preludio alla violenza" in presenza di pericolo concreto), mentre una terza linea – di fatto ormai respinta

³⁶ Si vedano: *Vejdeland e altri c. Svezia*, sentenza Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Quinta Sezione), 9 febbraio 2012, ric. 1813/07, testo integrale: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109046>; *Lilliendahl c. Islanda*, sentenza Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Seconda Sezione), 11 giugno 2020, ric. 29297/18, testo integrale: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203199>.

³⁷ *Tribunal Constitucional, Sala Primera*, sent. 20 giugno 2016, n. 112/2016, pubblicata in BOE n.181 del 28 luglio 2016, ECLI:ES:TC:2016:112, disponibile su <https://hj.tribunalconstitucional.es>.

perché incompatibile col modello costituzionale spagnolo – punirebbe qualsiasi diffusione di idee discriminatorie in sé, anche senza pericolo concreto. Il *Tribunal Supremo*³⁸, nel riassumere queste posizioni, ha recepito l'orientamento costituzionale ribadendo che atti di apologia o giustificazione di idee violente sono punibili solo se costituiscono un'istigazione all'odio che crea un rischio effettivo per persone o gruppi. Tale posizione esclude la punibilità della mera espressione astratta, ma criminalizza l'incitamento pubblico all'odio quando sia idoneo a creare un serio rischio di atti discriminatori o violenti. Il discorso d'odio si configura quindi come reato di pericolo, che tutela la convivenza sociale e la dignità delle minoranze ancor prima che si verifichi un danno concreto. Coerentemente, il *Tribunal Supremo* ha affermato che l'art. 510 c.p. punisce frasi e messaggi intrinsecamente portatori di odio verso un gruppo protetto, indipendentemente dalla prova di eventi violenti successivi, poiché la stessa diffusione di odio lede il bene giuridico della pacifica convivenza democratica.

In Italia, l'assenza di uno specifico reato di *hate speech* basato su genere o orientamento sessuale ha costretto la giurisprudenza ad un approccio diverso: non potendo contestare un "reato d'odio" salvo nei casi di odio religioso, nazionale o etnico (art. 604-bis c.p.), i giudici hanno dovuto ricorrere a figure generali per reprimere condotte omo-transfobiche o misogine. Una delle strade maggiormente seguite è l'applicazione del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), che è contestabile quando il discorso d'odio è rivolto contro soggetti determinati (individui o un gruppo abbastanza identificabile) e ne lede l'onore o la reputazione. Tuttavia, la diffamazione tutela l'onore individuale e non colpisce le offese generiche a gruppi ampi o le istigazioni all'odio in assenza di un destinatario definito – lasciando di fatto una zona franca di impunità. I giudici italiani hanno cercato di ovviare al problema richiamando i principi costituzionali e utilizzando aggravanti comuni. Ad esempio, un insulto misogino o omofobo può qualificarsi come offesa per "motivi abietti" o "futili" ex art. 61 n.1 c.p., evidenziando il *bias* discriminatorio come elemento di maggiore disvalore morale del reato. Nelle condanne per violenze o minacce accompagnate da insulti, la Cassazione ha talora confermato l'aggravante dei motivi abietti (odio verso una categoria) per irrigidire la risposta punitiva. Si osserva, dunque, un tentativo giurisprudenziale di applicare la prospettiva di genere nella sua dimensione promozionale, volto a valorizzare i principi di uguaglianza e non discriminazione, di cui all'art. 3 della Costituzione, anche in assenza di una norma penale specifica, talora colmando le lacune tramite un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti. La Corte Suprema ha rimarcato che, nel valutare comportamenti espressivi potenzialmente illeciti, il giudice deve bilanciare la libertà di espressione con il principio di pari dignità, verificando se l'atto in concreto abbia oltrepassato i limiti del lecito incidendo sul diritto altrui a non essere discriminato. La Corte di Cassazione ha affermato che l'odio rilevante ai fini penali non coincide con un generico disprezzo, ma solo con quei sentimenti

³⁸ *Tribunal Supremo, Sala Segunda*, sent. 25 maggio 2017, n. 378/2017, ECLI:ES:TS:2017:2013, in CENDOJ (*Centro de Documentación Judicial*), disponibile su <https://www.poderjudicial.es/search>.

che possono concretamente istigare comportamenti discriminatori³⁹. Questo orientamento, pur formulato nell'ambito dell'odio razziale (che, a differenza di quello di genere, è espressamente vietato dalla legge italiana), denota un approccio piuttosto cauto: la repressione penale del discorso offensivo è riservata a casi di effettiva pericolosità sociale.

Come si argomenterà nel prossimo paragrafo, alcune sentenze, tanto in Spagna quanto in Italia, hanno tentato di adottare una prospettiva di genere in casi riguardanti i discorsi d'odio, inserendo manifestazioni del pensiero offensive e discriminatorie in un più ampio contesto di strutturale disparità.

4. La prospettiva di genere nelle sentenze in materia di *hate speech*

Relativamente al valore aggiunto che può apportare l'uso della prospettiva di genere in ambito giudiziale, nel corso del presente paragrafo sarà dapprima individuato, seppur brevemente, cosa si intenda per “prospettiva di genere” e come si traduce il suo utilizzo in sede giudiziale (§ 4.1). Dopodiché si procederà all'analisi di alcune pronunce giurisprudenziali che mostrano in concreto come la prospettiva di genere possa funzionare da metodo interpretativo anche in materia di *hate speech*. Di seguito si analizzano in particolare alcuni casi emblematici nella giurisprudenza dei due paesi al fine di evidenziare il ragionamento giuridico contenuto nella motivazione. In concreto, nel paragrafo dedicato alle decisioni giudiziali italiane (§ 4.2), emerge il richiamo a principi costituzionali e alle norme contro la diffamazione per punire chi pubblicamente diffonde discorsi offensivi e denigratori nei confronti di un'intera categoria, che di fatto costituiscono casi di *hate speech*. Invece, nelle decisioni giudiziali spagnole (§ 4.3), la dettagliatissima norma sull'istigazione all'odio permette al/la giudice di riconoscere senza esitazioni la rilevanza dei discorsi d'odio.

4.1 Brevi cenni sulla prospettiva di genere come metodologia giudiziale

L'uso della prospettiva di genere in ambito giudiziale si lega al progressivo riconoscimento del principio del *gender mainstreaming*, quale fondamentale guida nella definizione delle politiche pubbliche a favore dell'eguaglianza, complementare rispetto alle azioni positive. Infatti, le azioni positive richiedono l'adozione di leggi specifiche a favore delle donne per riuscire a superare un problema concreto di diseguaglianza sociale. Invece, il *gender mainstreaming* è un principio che dovrebbe essere integrato in tutte le fasi di disegno ed implementazione delle politiche pubbliche al fine di promuovere un cambio

³⁹ Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2018, n. 31314, in *C.e.d. Cass.*; massimata in Osservatorio AIC, disponibile online: <https://www.osservatorioaic.it>.

sistemico nella realtà sociale e di garantire che gli effetti delle leggi siano neutrali rispetto al genere⁴⁰.

Il *gender mainstreaming*, quindi, si compone di due dimensioni: la prospettiva di genere la trasversalità della sua applicazione⁴¹. Non è necessario, ai fini di questo contributo, soffermarsi sulla creazione e progressiva definizione del principio del *gender mainstreaming* a livello internazionale ed europeo; tuttavia, è bene segnalare il contesto in cui è nato in quanto permette di comprendere meglio la tipologia di analisi richiesta. Infatti, esso è stato nominato per la prima volta nella Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne celebrata a Pechino nel 1995 ed è stato legato alla necessità di svolgere un'analisi delle ripercussioni delle leggi su uomini e donne prima della loro adozione. Si tratta, quindi, di esaminare le condizioni sociali di uomini e donne, adottando una prospettiva macrosociale che permetta di far emergere le strutture economiche, sociali e politiche della realtà sociale e istituzionale, all'interno delle quali si (ri)producono le relazioni di genere⁴². In concreto, si richiede di prestare attenzione alla costruzione sociale del genere, alle relazioni di potere e alle diseguaglianze che si sperimentano a livello sociale.

L'applicazione della prospettiva di genere in ambito giudiziale promuove, quindi, l'integrazione di un'analisi che tenga conto dei sistemi di oppressione e di come questi influenzino la realtà sociale. È chiaro che, sebbene si faccia riferimento solo al genere, in realtà l'analisi deve essere condotta adottando un'ottica intersezionale⁴³, che faccia emergere l'eventuale interazione del genere con altri assi di discriminazione. L'inclusione di tale analisi è necessaria, in primo luogo, poiché permette di garantire una tutela giudiziale effettiva e, in secondo luogo, in quanto migliora l'attività giudiziale stessa. A tal riguardo, pare rilevante richiamare l'elaborazione proposta da José Fernando Lousada Arochena in relazione all'uso della prospettiva di genere in ambito giudiziale. In concreto, Lousada Arochena distingue due dimensioni nell'applicazione giudiziale di tale metodologia, quella promozionale e quella proibitiva. La dimensione promozionale riguarda l'interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche al caso concreto. In tal senso, il/la giudice-interprete dovrà ricercare quel significato più conforme all'eguaglianza effettiva, oppure colmare eventuali lacune normative o assiologiche, evitando o eliminando eventuali stereotipi di genere nel momento di integrazione. Invece, la dimensione proibitiva è legata al momento di ricostruzione fattuale, in cui il/la giudice-interprete deve fissare gli elementi

⁴⁰ J.-M. Gil Ruiz, *Las nuevas técnicas legislativas en España: los informes de evaluación de género*, Valencia 2012.

⁴¹ S. Arruti Benito, *La transversalidad de género como garantía de tutela judicial efectiva: desafiando el paradigma androcéntrico*, A Coruña 2025.

⁴² J.-C. Chávez Carapia (a cura di), *Perspectiva de género*, México, D.F. 2004.

⁴³ K. Crenshaw, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in *Stanford Law Review* 43, no. 6 (1991): 1241–99; B.-G. Bello, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Franco Angeli, 2020. Con riguardo allo strumento dell'intersezionalità calata sui discorsi d'odio online, si veda: B.-G., Bello, *(In) giustizia digitale. Un itinerario su tecnologie e diritti*, Pacini Giuridica, 2023.

fattuali del caso. In tale contesto, dovrà evitare di introdurre stereotipi dannosi o pregiudizi nella valutazione delle condotte tenute dalle parti nel processo⁴⁴. D'altronde, la dimensione performativa del discorso giuridico richiede al/la giudice di prestare particolare attenzione anche al linguaggio utilizzato nella sentenza⁴⁵. In tal senso, così come i discorsi d'odio codificano la subordinazione di certi soggetti, anche la motivazione della decisione giudiziale svolge un ruolo fondamentale nel legittimare o meno certe narrazioni.

4.2. Italia

La prima decisione italiana che si prende in esame è la sentenza n. 42643/2004⁴⁶ della Corte di Cassazione, che riguarda un articolo pubblicato su una rivista di gossip (Eva Express Tremila) contenente fotografie di una *showgirl* e candidata politica scattate in un momento imbarazzante, con parti intime visibili, accompagnate da commenti sarcastici e denigratori sulla sua candidatura. I giudici italiani qui qualificano il fatto come diffamazione aggravata, cogliendo il carattere sessista dell'attacco: la donna viene ridotta a oggetto sessuale di scherno, con l'intento di svilire la sua figura pubblica tramite la sua corporeità. La difesa invocava il diritto di satira, sostenendo che si trattasse di un pezzo umoristico, ma la Corte respinge con fermezza tale giustificazione, tracciando il limite oltre il quale la satira degrada in insulto sessista. Nelle motivazioni, la Cassazione afferma che la satira non può tradursi in un attacco personale basato su stereotipi di genere o sull'umiliazione gratuita:

«sarebbe un'idea alquanto bizzarra di democrazia quella per cui si possa rivendicare come diritto di cronaca il fatto di sbirciare furtivamente sotto le gonne delle donne in politica. Si tratta, invece, dell'espressione di un machismo grezzo e superato, che pretende di misurare il valore di una donna unicamente in base alla sua dimensione sessuale».

Questo passaggio chiarisce il tono utilizzato dalla Corte nei confronti del linguaggio sessista dell'articolo e l'uso di un (preteso) *humor* nero, riconosciuto senza esitazione nel suo ruolo di schermo per veicolare misoginia. La Corte richiama dunque un valore fondamentale: la dignità della donna, che in un consesso democratico non può essere lesa e ridicolizzata neppure col pretesto

⁴⁴ J.-F. Lousada Arochena, *El enjuiciamiento de género*, Madrid 2020; J.-F. Lousada Arochena, *Mujeres y discriminación interseccional. Un ensayo sobre las mujeres en los márgenes*, Madrid 2024.

⁴⁵ In un recente contributo, Maria Giulia Bernardini ha evidenziato sin dal titolo la necessità di “[f]are cose con le parole appropriate” in ambito giudico. M.G. Bernardini, «Oltre gli stereotipi di genere nel diritto. “Fare cose con le parole” appropriate», in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Torino 2024.

⁴⁶ Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2004, n. 42643, in *C.e.d. Cass.*, n. 230066.

dell'ironia giornalistica. Definire la donna in politica come oggetto sessuale da deridere è giudicato altamente offensivo non solo per l'individuo ma per il gruppo sociale di riferimento, insinuando che una donna che aspira a cariche pubbliche sia ridicibile alla sua sessualità. Secondo la Corte, la satira e il diritto di cronaca, pur tutelati costituzionalmente, trovano un limite nel divieto di discriminazione e denigrazione basata sul sesso, di cui all'articolo 3 della Costituzione. Pur, come si è detto, mancando una disciplina specifica sull'*hate speech* di genere, la Cassazione adotta qui un approccio che possiamo definire promozionale, facendo leva sulle norme generali, come il divieto di discriminazione, dando rilevanza non soltanto al caso specifico di diffamazione, ma interpretandole alla luce dell'esigenza di tutelare le donne da stereotipi sessisti e discorsi d'odio. Il linguaggio utilizzato dalla Corte – ad esempio l'uso esplicito del termine «machismo» – mostra una chiara condanna dei pregiudizi di genere e un riconoscimento della donna, non come soggetto la cui dignità è protetta dall'ordinamento. La sentenza, confermando la condanna degli imputati, che in quel caso erano il direttore del giornale e il fotografo, a una pena pecuniaria, ribadisce quindi chiaramente che lo *humor* nero a sfondo sessista non è tollerabile nel discorso pubblico se si fa veicolo di messaggi discriminatori.

Un'altra sentenza della Cassazione italiana, n. 10393/2013⁴⁷, sempre in tema di diffamazione sui mass media, verte sul linguaggio volgare e sessista usato da un conduttore radiofonico contro alcune donne impegnate nella politica locale. In particolare, una consigliera era stata definita «zerbino dell'uomo nero» alludendo alla sua subordinazione servile a un potente leader uomo. La Suprema Corte, confermando la condanna per diffamazione aggravata, evidenzia come simili epiteti risultino particolarmente lesivi in un contesto socio-culturale storicamente dominato dagli uomini. Il giudice riconosce il *sottotesto* discriminatorio: si fa leva sullo stereotipo della donna priva di autonomia decisionale, insinuando che la presenza femminile in politica sia legittimata solo dal patrocinio maschile. Ciò conferisce all'offesa un *quid pluris* di gravità, dato l'atavico pregiudizio verso le donne in posizioni di potere. Anche qui, la Corte dimostra di recepire la dimensione di genere nell'analisi giuridica: il peso specifico dell'insulto viene valutato tenendo conto delle disparità storiche e sociali, applicando una prospettiva di genere per contestualizzare il fatto. Nelle motivazioni affiora di nuovo un richiamo implicito all'art. 3 della Costituzione: i giudici sottolineano che simili attacchi personali, oltre a ledere l'onore individuale, rinsaldano uno schema di svalutazione di un gruppo tradizionalmente marginalizzato, quali sono le donne in politica. Anche senza menzionare esplicitamente la parola «genere», la sentenza adotta sostanzialmente un approccio promozionale, tutelando la dignità delle donne attraverso un'interpretazione evolutiva delle norme generali. Si chiarisce che la critica politica, pur libera e garantita dall'art. 21 della Costituzione, trova un limite invalicabile quando scade in invettive intrise di stereotipi sessisti, le quali non costituiscono esercizio lecito della libera espressione ma violano

⁴⁷ Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2013, n. 10393, in *C.e.d. Cass.*; disponibile anche su Diritto.it, Maggioli Editore, <https://www.diritto.it>.

L'«eguale dignità sociale» garantita alle donne. La Cassazione qui condanna non solo la volgarità del linguaggio, ma la sua portata discriminatoria, affermando che nel discorso pubblico non vi è spazio per stereotipi di genere usati come armi retoriche di delegittimazione.

4.3. Spagna

In Spagna, un caso paradigmatico è la sentenza del Tribunale penale di Palma di Maiorca n. 419 del 10 dicembre 2012⁴⁸, relativa a un contenuto online di estrema violenza sessista mascherata da umorismo. Un ex consigliere comunale, sul sito del suo partito locale, aveva pubblicato un'animazione intitolata “La donna nuda” in cui un personaggio femminile, completamente spogliato, veniva ucciso nei modi più disparati e grotteschi (investita da un'auto, fatta esplodere su una mina, colpita da lava, etc.), offrendo allo spettatore la macabra possibilità di “scegliere” come farla morire. Questo videogioco sessista – che suscitò proteste e fu poi rimosso – è stato qualificato dal giudice come istigazione all'odio, discriminazione e violenza verso le donne, punita ai sensi dell'art. 510 c.p. La condanna a un anno e sei mesi di reclusione, multa e interdizione dai pubblici uffici, segna uno dei primi casi di applicazione della norma spagnola sull'odio di genere. Di straordinario interesse è la motivazione, che adotta un approccio *gender-sensitive* e compie un'approfondita ricostruzione dei principi di parità e non discriminazione nella legislazione e giurisprudenza spagnola, nonché dell'effettivo contesto di discriminazione strutturale, che ha radici profonde. Il giudice descrive l'animazione come distruttiva della dignità femminile: la donna virtuale è «oggettivata, ridotta al solo fine di morire», in scenari che la ritraggono passiva di fronte alla propria uccisione. Viene evidenziato l'uso di stereotipi degradanti nel disegno: la figura femminile è rappresentata con un enorme seno che le impedisce la vista, metafora della donna “cieca” e stupida, completamente nuda in un contesto in cui l'unico scopo che si può attribuire a tale nudità appare un intento di disprezzo verso l'immagine della donna. Il tribunale afferma esplicitamente che ciò travalica qualsiasi finalità umoristica e costituisce incitamento criminale alla violenza di genere. Di rilievo, la sentenza rigetta l'eventuale difesa dello “*humor nero*” con un potente argomento comparativo:

«ci si potrebbe chiedere se sarebbe considerato *humour nero* un'animazione identica con vittime minorenni, arabe, disabili, ecc. La risposta è chiaramente negativa, perché è diffusa la consapevolezza che un tale video sarebbe criminoso. Però, se la vittima è una donna, non lo si considera tale. Ciò accade perché storicamente la violenza contro le donne è stata socialmente accettata come non delittuosa.

⁴⁸ *Juzgado de lo Penal* n. 8 di Palma di Maiorca, sent. 10 dicembre 2012, n. 419/2012, pubblicata in Aranzadi, ARP 2012/1400, riportata in LegalToday (Wolters Kluwer), disponibile su <https://www.legaltoday.com>.

Alcune frange della società non riconoscono alle donne la pari dignità e il diritto a non essere discriminate, che dovrebbero godere al pari di altri cittadini. Pertanto, animazioni come questa possono sembrare a costoro innocue, mero umorismo nero, giuridicamente irrilevante, mentre in realtà è vero il contrario».

Questo passaggio, tradotto dall'originale spagnolo, rivela la chiara presa di posizione etica del giudice: l'opera pseudo-satirica era in realtà veicolo di un messaggio odioso, reso "accettabile" solo dal pregiudizio sessista radicato che banalizza la violenza contro le donne. La corte richiama la disparità di percezione sociale – ciò che sarebbe immediatamente riprovato se rivolto a bambini o minoranze etniche, viene tollerato quando il bersaglio sono le donne, a causa di stereotipi di lungo corso. Il linguaggio del tribunale è duro verso gli imputati e sottolinea il «contenuto chiaramente dispregiativo» e la «assenza di qualsiasi giustificazione artistica o satirica» dell'animazione, qualificandola senza esitazioni come istigazione a odiare e a commettere violenza (anche indiretta, poiché invita a gioire della morte delle donne). Il valore tutelato è la dignità e la vita delle donne: rappresentarle come esseri sacrificabili e sviliti equivale, secondo la sentenza, a negare tale dignità e a incoraggiare il pubblico a fare altrettanto nella realtà. Il confronto con il caso italiano *Eva Tremila* evidenzia similitudini quanto al *bias* contestato (in entrambi i casi, si trattava di una rappresentazione umiliante della donna) ma differenti strumenti: il giudice spagnolo ha a disposizione la fattispecie di incitamento all'odio di genere e la applica, quello italiano ha dovuto utilizzare la diffamazione. Entrambi però rimarcano che lo "scherzo" misogino non può trovare rifugio nella libertà di espressione, in quanto in contrasto con i valori fondamentali dei due paesi.

Un altro caso, definito dalla Corte Suprema spagnola, riguardava una serie di tweet, pubblicati da un imputato tra 2015 e 2016, contenenti battute macabre e incitamenti impliciti alla violenza contro le donne, oltre a riferimenti di apologia di terrorismo. Per citare alcuni esempi di tali messaggi: «53 donne uccise da violenza machista quest'anno. Mi sembrano poche con tutte le puttane che ci sono in giro»; oppure: «Il 2015 si chiude con 56 donne ammazzate. (...) Raddoppiamo nel 2016, grazie». In altri tweet l'autore alludeva al rimettere violentemente «le donne al loro posto» accanto ai fornelli. Di fronte a contenuti così espliciti, la difesa tenta di sostenere l'assenza di dolo specifico, quasi fossero provocazioni iperboliche prive di seria intenzione criminosa. La Corte Suprema respinge nettamente questa linea: con sentenza n. 72 del 9 febbraio 2018⁴⁹, conferma la condanna per incitazione all'odio contro le donne ex art. 510.1(a) c.p., applicando anche l'aggravante dell'ampia diffusione tramite social (art. 510.3). Significativamente, esclude in modo categorico la tesi dello "scherzo" innocuo: pubblicare su un social network frasi che glorificano i femminicidi o la sottomissione violenta delle donne non rientra in alcun modo nell'umorismo

⁴⁹ *Tribunal Supremo, Sala Segunda*, sent. 9 febbraio 2018, n. 72/2018, ECLI:ES:TS:2018:396, in CENDOJ, disponibile su <https://www.poderjudicial.es>.

lecito né nella provocazione protetta. Al contrario, tali *tweet* riflettono una visione delle donne profondamente discriminatoria, considerate esseri inferiori da «rimettere al loro posto», con un invito esplicito ad aumentarne il numero di uccisioni. Pur mantenendo un registro giuridico, la Corte lascia trasparire un certo sdegno morale: definisce quei messaggi un «uso aberrante della libertà di espressione per propagare discriminazione», contenenti una «dose intollerabile di disprezzo» verso le donne. Viene citata anche la giurisprudenza della Corte EDU, ricordando che occorre valutare tutti i fattori del caso (contenuto, contesto, impatto) per evitare sanzioni sproporzionate; ma nel caso di specie – osserva la Corte Suprema – tali limiti risultano ampiamente superati. Qui l'oggetto della discriminazione non è un singolo individuo ma la categoria delle donne in generale, gruppo cui la Corte riconosce una specifica vulnerabilità storica, ritenendo che lasciar circolare simili narrative nei confronti di un gruppo da sempre oggetto di violenza maschile significherebbe legittimare un clima di odio incompatibile con i valori costituzionali. Il messaggio della sentenza è netto: la violenza verbale contro le donne, anche in forma di *black humor* online, costituisce un grave pericolo sociale e merita la risposta più ferma dall'ordinamento. La Corte mostra qui consapevolezza del grave problema sociale rappresentato dal fenomeno dei femminicidi, che la frase “ne abbiamo uccise poche, raddoppiamo” tenta di banalizzare e fomentare.

5. Conclusioni

Dal confronto tra l'esperienza spagnola e quella italiana emerge con evidenza come la scelta legislativa incida profondamente sulla capacità di contrastare i discorsi d'odio basati sul genere. Le esperienze di entrambi i paesi però confermano, seppur da prospettive diverse e con strumenti normativi differenti, l'importanza di un linguaggio giudiziario attento a non riprodurre stereotipi: nelle sentenze esaminate, le corti evitano accuratamente di minimizzare le espressioni d'odio come mere volgarità o goliardie, e anzi le qualificano come lesive di valori fondamentali, indicando così la strada di una giurisprudenza attivamente impegnata (promozionale, appunto) nella tutela dei diritti delle persone discriminate. Nonostante le differenze normative strutturali, infatti, gli orientamenti giurisprudenziali di entrambi i paesi dimostrano una consapevolezza crescente dell'importanza di tutelare la dignità dei gruppi storicamente discriminati, facendo attenzione a non oltrepassare i limiti costituzionali posti a difesa del pluralismo delle idee.

La giurisprudenza spagnola, pur disponendo di uno strumento penale ampio, ha circoscritto l'applicazione ai soli casi di effettiva pericolosità sociale, ben conscio della necessità di tutela della libertà di espressione: le sentenze del *Tribunal Constitucional* e del *Tribunal Supremo* escludono la punibilità delle mere opinioni astratte, richiedendo che il discorso d'odio abbia un contenuto concretamente idoneo a fomentare discriminazione o violenza. In tal modo si tenta di mantenere il difficilissimo equilibrio tra una forte condanna penale dei

discorsi d'odio – indispensabile per affermare simbolicamente e pragmaticamente l'uguaglianza sostanziale – e il rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. Dal canto suo, la giurisprudenza italiana, pur non disponendo di una norma dedicata, ha cercato di spingersi nella medesima direzione attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme esistenti. Richiamando il valore dell'eguale dignità sociale (art. 3 Cost.) e riconoscendo il *bias* misogino e omo-transfobico come fattore di particolare gravità, i/le giudici italiani/e hanno di fatto anticipato taluni effetti di una legislazione mancante, sanzionando con maggiore severità insulti e minacce a sfondo misogino e omofobo. Questa integrazione giudiziale rivela l'adozione di una dimensione promozionale della prospettiva di genere all'interno delle sentenze in materia di *hate speech*, matrice comune ai due ordinamenti: l'adesione ai principi sovranazionali in materia di non discriminazione e la consapevolezza che la violenza verbale contro le donne e le minoranze sessuali costituisce un pericolo concreto per la coesione democratica e va inserita in un contesto in cui la discriminazione è strutturale e storicamente forte. Sul piano socio-giuridico più ampio, il caso italiano conferma come l'assenza di norme penali specifiche non sia dovuta solo a considerazioni e – legittime – preoccupazioni sull'opportunità o meno di utilizzare lo strumento penale (e in particolare il carcere come sanzione) per una materia così delicata, ma anche a resistenze di carattere culturale e politico. I dibattiti accesi attorno al Ddl Zan hanno mostrato l'influenza di narrative retoriche (le cosiddette ideologie anti-gender e la difesa di valori tradizionali) che tendono a minimizzare il problema dell'odio misogino o omo-transfobico, oppure a dipingerne il contrasto legislativo come un rischio per la libertà di opinione.

Se, da un lato, infatti, l'esperienza comparata suggerisce che punire chi incita all'odio contro gruppi storicamente marginalizzati significa tutelare il principio pluralista nella sua dimensione sostanziale, proteggendo il diritto di tutti e tutte a partecipare al discorso pubblico senza subire intimidazioni o discriminazioni, e il modello spagnolo si configura come un rilevante termine di riferimento nel contesto europeo, dall'altro non bisogna dimenticare che la sola repressione penale non è idonea a rimuovere i pregiudizi profondamente radicati nel tessuto sociale.

Una legge chiara in materia avrebbe un'importante funzione non solo sanzionatoria ma anche preventiva e simbolica, delineando con nettezza i confini dell'ammissibile nel discorso pubblico. Come osservava Norberto Bobbio⁵⁰, le norme giuridiche non servono soltanto a controllare e reprimere comportamenti indesiderati, ma possono incoraggiare determinate condotte, promuovendo cambiamenti e trasformazioni sociali. La qualificazione giuridica di un determinato discorso come reato invia, infatti, un segnale chiaro alla collettività sul disvalore di quel comportamento, contribuendo a plasmare le norme sociali

⁵⁰ N. Bobbio, *Sulla funzione promozionale del diritto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* XXIII, 1969, pp. 1312-1329; Id., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Milano, 1977.

condivise. Col tempo ciò può spostare la percezione collettiva, stigmatizzando espressioni razziste od omofobe un tempo tollerate e ridefinendo i confini di ciò che è accettabile nello spazio pubblico. Questa è la funzione performativa del diritto: definire i limiti del discorso pubblico ammissibile, aiutando a ridefinire il senso comune su cosa sia socialmente accettabile; la norma giuridica, però, deve trovare almeno in parte radicamento nella coscienza sociale esistente.

Non a caso, gli ordinamenti più efficaci nel contrasto all'odio, come quello spagnolo, affiancano alla risposta penale politiche integrate e di ampio respiro, come: la formazione specifica per le forze dell'ordine e la magistratura, il monitoraggio statistico degli episodi, il sostegno alle vittime, le campagne educative nelle scuole e così via. Va però evidenziato che ciò avviene in un contesto di società civile più aperta e progressista. La Spagna ha accompagnato, e in parte anticipato, l'introduzione di norme penali con un significativo avanzamento dei diritti civili: il matrimonio egualitario per le coppie omosessuali è in vigore dal 2005, l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso è consentita, e politiche pubbliche promuovono un'effettiva parità di genere, introducendo ad esempio un congedo parentale di eguale durata per ciascun genitore. L'adozione di specifiche fattispecie penali a tutela delle donne e delle persone LGBTIQ+ in Spagna appare più come la conseguenza – il sintomo – di una particolare sensibilità sociale e politica già maturata su questi temi, piuttosto che la causa scatenante di tale sensibilità. L'Italia, al contrario, non prevede tuttora un'aggravante autonoma o un reato specifico per l'odio basato sul genere, sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale. Parallelamente, a differenza di altri ordinamenti, non ha ancora riconosciuto il diritto all'adozione alle persone LGBTIQ+ (né ai single né alle coppie), né consente la gestazione per altri per le coppie di uomini o l'accesso alla procreazione assistita per le coppie di donne. Il dibattito pubblico e parlamentare su questi temi, inoltre, rimane cronicamente arretrato e polarizzato. Prima ancora di ricorrere allo strumento penale, dunque, in Italia sarebbe auspicabile un avanzamento sul piano del riconoscimento di questi diritti fondamentali e un più ampio cambiamento culturale. Analogamente ad altri ordinamenti poco reattivi, sconta non solo lacune normative, ma anche una debole volontà politica e sociale di combattere attivamente le discriminazioni.

Pertanto, la funzione preventiva e protettiva del diritto dovrebbe spingersi oltre la sola punizione dei singoli autori, mirando a smantellare anche i meccanismi sistemici che normalizzano l'odio e la discriminazione. Ciò implicherebbe mettere in discussione le condizioni strutturali che rendono alcuni gruppi discriminati – dalle disuguaglianze economiche all'esclusione sociale, dalle rappresentazioni mediatiche distorte ai *bias* radicati nelle prassi istituzionali. Solo all'interno di questa visione globale e intersezionale, il ricorso al diritto penale mantiene legittimità e utilità: esso va concepito come *extrema ratio*, all'interno di una strategia poliedrica che privilegi l'educazione, le iniziative comunitarie e le riforme strutturali rispetto alla mera logica punitiva. In tal senso, il diritto deve essere più che una forza reattiva: esso deve assumersi la responsabilità di trasformare le condizioni stesse che permettono e alimentano l'oppressione. Solo facendo leva su più livelli – culturale, sociale, educativo e, in ultima istanza,

repressivo – si potrà sperare di contrastare efficacemente l’odio senza, al contempo, tradire i valori fondamentali di una società democratica.

Cultura giuridica e diritto vivente

Boards

Scientific Director

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

Advising Board

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Gavin Barrett (University College Dublin), Antonio Blanc Altemir (Universitat de Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), Maria Aránzazu Calzada González (Universitat de Alicante), Irene Canfora (Università di Bari Aldo Moro), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola † (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli Federico II), Arno Dal Ri Jr (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucio De Giovanni (Università di Napoli Federico II), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Belén Malavé Osuna (Universitat de Málaga), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Malina Novkirishka (Sofia University 'St. Kliment Ohridski'), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), María Isabel Torres Cazorla (Universitat de Málaga), Patrick Vlacic (University of Ljubljana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Reading and Coventry Universities)

Editorial Board

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvisè Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

Cultura giuridica e diritto vivente (redazioneculturagiuridica@uniurb.it) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) - Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
